



TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice designato, dott. Mario CODERONI, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti,

premessi che il sig. ***** ha proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la sospensione di un precetto intimatogli dalla sig.ra ***** , sostenendone la nullità e precisando di contestare lo stesso diritto della intimante a procedere ad esecuzione forzata;

rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di residualità dello strumento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., essendo prevista una cautela tipica per il caso di specie;

osservato, infatti, che il principio già affermato in giurisprudenza (sia di legittimità che di merito, seguita anche da questo stesso tribunale) secondo cui, a seguito della notifica del precetto e prima dell'inizio dell'azione esecutiva, l'unico rimedio legittimamente esperibile dal destinatario del precetto fosse proprio il ricorso alla procedura d'urgenza atipica ex art. 700 c.p.c., vista l'assenza di altri strumenti tipici, quale la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., la quale è azionabile solo in sede di opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. e, quindi, solo successivamente all'inizio dell'esecuzione, con il pignoramento o altro atto idoneo (v. Cass. sez. I, 8/02/2000 n. 1372 e 23/02/2000 n. 2051, nonché Trib. Rimini, ord. 4/10/2002, inedita e Trib. Roma, ord. 21/01/2003, in Giur. Mer. 2003, I, 854) si è consolidato sulla base della normativa previgente alla riforma introdotta nel 2005 (D.L. 14.03.2005, n. 40, convertito con modificazione in L. 14.05.2005 n. 80, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006), che è invece pienamente applicabile alla procedura in esame;

rilevato che tale riforma ha mutato radicalmente il quadro normativo sulla base del quale si era formato l'orientamento pretorile sopra ricordato, introducendo un ultimo periodo nel primo comma dell'art. 615 c.p.c., nel quale è stabilita la facoltà del giudice dell'opposizione all'esecuzione (anche proposta prima dell'inizio dell'esecuzione), di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, facendo così venire meno proprio il presupposto in base al quale la citata

giurisprudenza riteneva ammissibile il ricorso alla cautela d'urgenza, ovvero l'assenza, nella normativa, di uno strumento cautelare tipico;

tenuto conto che, nel caso di specie, come esplicitamente affermato dalla stessa difesa ricorrente, il sig. ***** agisce contestando lo stesso diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata e non già lamentando difetti di forma del precetto e che, pertanto, tale posizione può trovare piena tutela in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., primo comma;

osservato, infatti, che la stessa giurisprudenza di merito citata dalla difesa ricorrente a sostegno delle proprie ragioni (ordinanza del Tribunale di Moncalieri del 13.11.2006), afferma in realtà un principio affatto contrario alle ragioni di esso ricorrente, sostenendo appunto che la nuova fattispecie sospensiva di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c. assorbe la cautela atipica di cui all'art. 700 c.p.c. e che residuano spazi applicativi per quest'ultima

soltanto per le ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ove non è previsto analogo strumento tipico;

ribadito che, nel caso di specie, deve escludersi la configurabilità di un'opposizione agli atti esecutivi, non essendo dedotto alcun vizio di forma del precetto intimato, ma essendo contestate alcune voci esposte nell'atto di intimazione;

ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, a favore della resistente (d'ufficio in assenza di nota).

P.Q.M.

visti gli artt. 700 e 669septies c.p.c.;

dichiara inammissibile il ricorso proposto da ***** nei confronti di *****;

condanna il ricorrente alla refusione a favore della resistente delle spese del procedimento, che liquida in complessivi € 1.000,00, di cui € 600,00 per onorari ed € 400,00 per diritti, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Piacenza, in data 17 gennaio 2011.

Il Giudice

Dr. Mario CODERONI